

INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA ANNO 2009 APPROVATO CON DGR N. 1631 DEL 09.07.2009

INTERVENTI DEGLI ENTI RELIGIOSI RICONOSCIUTI DALLO STATO ITALIANO PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER EDIFICI RELIGIOSI, DI CULTO E DI MINISTERO PASTORALE DI PARTICOLARE PREGIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE, SITUATI SUL TERRITORIO REGIONALE (articolo 4, comma 1, lettera e bis) della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, come modificato dall'articolo 12, comma 37, lett. a), della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

1. Obiettivi: favorire la salvaguardia del patrimonio ecclesiastico attraverso il sostegno a interventi volti ad assicurare condizioni di sicurezza agli edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale di particolare pregio storico, artistico e culturale esposti a furti e ad atti vandalici.

2. Interventi finanziabili: sono finanziabili gli interventi posti in essere dagli enti religiosi riconosciuti dallo Stato Italiano per l'acquisto, l'installazione e la manutenzione di sistemi di videosorveglianza per edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale di particolare pregio storico, artistico e culturale situati nel territorio regionale.

3. Spese ammissibili: sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione degli interventi di cui al punto 2, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda e fino al termine fissato per la presentazione della rendicontazione.

4. Beneficiari e modalità di presentazione della domanda

4.1. I contributi sono destinati, per gli interventi di cui al precedente punto 2., agli enti ecclesiastici cattolici (Diocesi, Parrocchie, Santuari ecc.) e agli enti delle altre confessioni religiose, civilmente riconosciuti dallo Stato italiano.

4.2. La domanda di contributo è presentata dai legali rappresentanti degli enti succitati mediante il modulo allegato sub. B) alla presente delibera. Le domande di contributo sono trasmesse entro 30 giorni dall'approvazione della presente delibera alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza – Servizio polizia locale, sicurezza urbana e territoriale ed immigrazione irregolare e clandestina, nella sede di via Sabbadini n. 31 – 33100 Udine, mediante fax al n. 0432 555475 ovvero mediante raccomandata. Nel caso di invio della domanda a mezzo del servizio postale il richiedente è tenuto a darne comunicazione a mezzo fax.

5. Risorse: lo stanziamento finanziario per la realizzazione degli interventi fa carico all'U.B. 9.1.2.1156-capitolo 1732 – denominato “Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza – contributi per la sicurezza degli edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale degli enti religiosi riconosciuti dallo Stato”.

6. Modalità e criteri di riparto dei contributi

6.1. I contributi sono concessi mediante procedura valutativa a graduatoria prevista dall'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni.

6.2. Ai fini della determinazione della graduatoria con decreto del Direttore centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza è nominata la Commissione per la valutazione degli interventi, composta dal Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza urbana e territoriale ed immigrazione irregolare e clandestina, che la presiede, e da due dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D di cui almeno uno con competenza in materia di beni culturali ovvero in architettura. Il Presidente della Commissione, in occasione delle riunioni, nomina il segretario fra i dipendenti del Servizio, il quale partecipa alla riunione senza diritto di voto.

6.3. Per la valutazione degli interventi ogni commissario, compreso il Presidente, assegna a ciascun parametro di valutazione il punteggio indicato nella seguente tabella. Il punteggio assegnato a ciascun parametro di valutazione sarà pari alla media dei punteggi assegnati da ciascun commissario. La Commissione procederà alla valutazione delle domande e all'attribuzione dei punteggi in relazione alle informazioni rese dall'Ente nella domanda medesima, nonché alle altre eventuali informazioni in possesso dell'Amministrazione, anche comparando tra loro le diverse richieste pervenute.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI (max 100 per ciascun beneficiario)
a) Pregio architettonico, artistico e storico dell'edificio oggetto di intervento	Assegnazione di un punteggio da 0 a 25 punti , sulla base degli elementi di pregio individuati e descritti dall'ente richiedente, tenendo conto di: a) periodo di costruzione dell'edificio, caratteristiche architettoniche del complesso e stato di conservazione; b) presenza documentata di elementi architettonici di pregio; c) importanza religiosa del sito in relazione a tradizionali manifestazioni di religiosità popolare; d) provvedimenti di valutazione di interesse culturale (es. edifici catalogati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici).
b) Consistenza storico-artistica del patrimonio contenuto nell'edificio oggetto	Assegnazione di un punteggio da 0 a 25 punti , sulla base degli elementi individuati e descritti dall'ente

di intervento	richiedente, tenendo conto di: e) presenza documentata di elementi significativi di pregio culturale (es. affreschi, mosaici, quadri, stemmi, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e altri ornamenti di edifici esposti alla pubblica vista); f) presenza di elementi di importanza religiosa in relazione a tradizionali manifestazioni di religiosità popolare (es. reliquie); g) provvedimenti di valutazione di interesse culturale.
c) Rilevanza del flusso di pellegrini e turisti	Assegnazione di un punteggio da 0 a 10 punti , in relazione al numero di presenze turistiche nel comune di riferimento nonché alle seguenti informazioni rese dall'ente richiedente: h) numero di visitatori (qualora disponibile); i) idoneità dell'intervento a favorire l'ampliamento delle fasce orarie di fruizione.
d) Fattori di rischio di furto o di vandalismo cui l'edificio è esposto	Assegnazione di un punteggio da 0 a 20 punti , sulla base delle criticità evidenziate dall'ente, tenendo conto di: j) denunce agli organi di polizia giudiziari di eventi criminosi pregressi; k) lontananza dal più vicino posto di polizia o dal centro urbano.
e) Ordine di priorità per gli interventi su beni di enti religiosi della Chiesa cattolica	Assegnazione di un punteggio da 0 a 20 punti previa acquisizione di parere da parte dei rappresentanti delle Diocesi competenti per territorio.
e bis) Ordine di priorità per gli interventi su beni di enti religiosi appartenenti ad altre confessioni.	Assegnazione di un punteggio da 0 a 20 punti , in proporzione al punteggio parziale derivante dalla valutazione dei parametri di cui alle lettere a), b), c) e d).

6.4. Il contributo massimo regionale è determinato in relazione al punteggio attribuito dalla Commissione e nella misura risultanti nella seguente tabella:

Fasce	Punti	Contributo massimo concedibile
fascia A	81-100	50.000,00
Fascia B	61-80	35.000,00
Fascia C	41-60	24.500,00
Fascia D	fino a 40	16.500,00

Il contributo può coprire il costo totale dell'intervento richiesto o solo una parte e comunque non può eccedere gli importi sopra indicati.

6.5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, con successiva deliberazione, la Giunta regionale approva la graduatoria di cui al punto 6.1. sulla cui base ripartisce lo stanziamento previsto al precedente punto 5. sino all'esaurimento delle risorse disponibili.

La graduatoria elencherà le domande:

- a. ammesse e finanziabili con il relativo importo;
- b. ammesse ma non finanziabili per carenza di risorse;
- c. non ammesse e la relativa motivazione.

6.6. L'assegnazione del contributo risultante dall'approvazione della Delibera di Giunta, di cui al precedente punto 6.5., sarà comunicata ai singoli soggetti interessati con nota Raccomandata A/R.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo i beneficiari nel fornire riscontro (esclusivamente mediante fax al n. **0432 555475**) dovranno:

- a. in caso di copertura totale del costo dell'intervento richiesto, accettare il contributo;
- b. in caso di copertura parziale del costo dell'intervento richiesto, indicare una delle seguenti tre opzioni:
 - b.1. accettazione del contributo con contestuale rideterminazione del progetto originario e del relativo costo, allineandolo all'ammontare del contributo concesso (*esclusione di cofinanziamento del progetto*);
 - b.2. accettazione del contributo con contestuale rideterminazione del progetto originario e del relativo costo ed assunzione a proprio carico di parte del costo eccedente il contributo regionale concesso fino a copertura del costo del progetto rideterminato (*cofinanziamento parziale del progetto*);
 - b.3. accettazione del contributo con contestuale assunzione a proprio carico di tutto il costo eccedente il contributo regionale concesso (*cofinanziamento di tutto il progetto*).

Nel caso di rideterminazione del progetto di cui ai punti b.1 e b.2, la riduzione del relativo costo non può eccedere il 30% del costo originario del progetto e non deve comunque comprometterne la funzionalità.

Trascorso il termine di 15 giorni sopra indicato senza che sia fornita la comunicazione di accettazione del contributo secondo quanto previsto dai summenzionati punti a. e b., l'assegnazione del contributo decade senza ulteriore avviso.

6.7. Qualora si rendano disponibili risorse derivanti da rinunce relative ai contributi concessi, è disposto lo scorrimento della graduatoria secondo il relativo ordine.

7. Erogazione del contributo

7.1. Con decreto del Direttore del servizio polizia locale, sicurezza urbana e territoriale ed immigrazione irregolare e clandestina è disposta l'erogazione del contributo in via anticipata nella misura del 90% del suo ammontare previa presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, della comunicazione prevista al precedente punto 6.6.. Il saldo è erogato in sede di rendicontazione.

8. Termini e modalità di rendicontazione e revoca

8.1. I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti alla rendicontazione delle spese, nelle forme previste dall'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*) e successive modificazioni ed integrazioni, entro il termine del 31 dicembre 2010.

8.2. Il Direttore del Servizio può concedere la proroga del termine per la presentazione del rendiconto su motivata richiesta del beneficiario purché presentata prima della scadenza del 31 dicembre 2010. La proroga può essere concessa una sola volta e per un periodo massimo di sei mesi.

8.3. Nei casi di incompleta rendicontazione, di parziale utilizzo dei finanziamenti, o di mancato adempimento delle condizioni previste nella presente delibera da parte del beneficiario, i contributi concessi sono revocati, totalmente o parzialmente con le modalità previste dall'articolo 49 della citata legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Oneri dei beneficiari

9.1. I contributi erogati devono essere utilizzati per l'esecuzione dell'intervento conformemente al preventivo di spesa indicato all'atto della presentazione della domanda, eventualmente rideterminato ai sensi del precedente punto 6.6. Eventuali variazioni o modifiche successive dovranno essere oggetto di preventiva autorizzazione. Non saranno ammissibili variazioni a consuntivo non autorizzate preventivamente.

9.2. I progetti di installazione degli impianti di videosorveglianza presso gli edifici oggetto di intervento indicati al punto 2. devono essere realizzati in conformità a quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali e nell'osservanza della normativa vigente in materia.

9.3. I contributi concessi ai sensi della presente deliberazione non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi per gli stessi interventi.

10. Esclusioni

Sono considerati inammissibili ed escluse dalla valutazione le domande:

a. presentate da soggetti diversi da quelli previsti al precedente punto 4. ;

- b. riguardanti interventi realizzati prima del termine previsto al precedente punto 3.;
- c. presentate con modalità diverse da quelle previste nella presente delibera.